



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.125 dei 08/06/2015 - 01/07/2015 Udienza pubblica del 24/03/2015
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Limitazione dei costi nel settore sanitario - Diminuzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati e realmente a carico del servizio sanitario regionale - Misure rivolte anche alle Province di Trento e Bolzano che autofinanziano totalmente il servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori – Normativa di dettaglio lesiva della competenza legislativa provinciale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Esigenza di esclusione delle Province autonome dal novero dei destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura. Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l'art. 15, comma 13, lett. c) , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Le norme oggetto di censura, indicanti una riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, essendo disciplina di dettaglio anziché di principio, ledono la competenza legislativa concorrente delle Province autonome nell'ambito della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Tali norme impugunate, inoltre, non possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto impongono un tetto massimo. Risultano assorbiti i residui motivi di censura.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 15 co. 13 legge 07/08/2012 n. 135 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3



	legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 Altri parametri e norme interposte legge 23/12/1994 n. 724 art. 34 co. 3 decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474 decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980 n. 197 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 3 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4
Massima n. 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Limitazione dei costi nel settore sanitario - Diminuzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - Applicazione della misura anche alla Regione Valle d'Aosta – Inosservanza dello statuto regionale, nella parte in cui l'ordinamento finanziario della Regione speciale può essere modificato solo secondo la particolare procedura pattizia - Inosservanza del principio di leale collaborazione – Esclusione della Regione Valle d'Aosta dai destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura. Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 15, comma 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La norma impugnata lede il principio di leale collaborazione, in quanto influisce unilateralmente sull'autonomia finanziaria del medesimo ente regionale. Tale disciplina, infatti, può essere modificata solo con accordo della Regione autonoma, secondo quanto previsto dagli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto. Il concorso alla manovra di correzione non può interessare l'ente regionale in questione, dato che il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del suo territorio non grava sul bilancio dello Stato. I restanti motivi di censura restano assorbiti.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 15 co. 22 legge 07/08/2012 n. 135



	Parametri costituzionali statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 Altri parametri e norme interposte legge 23/12/1994 n. 724 art. 34 legge 23/12/1994 n. 724 art. 36 legge 26/11/1981 n. 690 art. 2 legge 26/11/1981 n. 690 art. 3 legge 26/11/1981 n. 690 art. 4 legge 26/11/1981 n. 690 art. 5 legge 26/11/1981 n. 690 art. 6 legge 26/11/1981 n. 690 art. 7
Massima n.3	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Limitazione dei costi nel settore sanitario – Susseguente diminuzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento, già rideterminato dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 - Applicazione della misura anche alla Regione Valle d'Aosta – Inosservanza dello statuto regionale, nella parte in cui l'ordinamento finanziario della Regione speciale può essere modificato solo secondo la particolare procedura pattizia – Inosservanza del principio di leale collaborazione - Esclusione della Regione Valle d'Aosta dai destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura. Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la tematica della riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento. Difatti, risulta leso il principio di leale collaborazione, in quanto la norma impugnata (che prevede il concorso della Regione autonoma nel contenimento dei costi nell'ambito del settore sanitario) influisce in modo unilaterale sulla autonomia finanziaria della Regione, senza tener conto della particolare procedura pattizia prevista dallo statuto regionale. I residui motivi di censura restano assorbiti.



	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 132 Parametri costituzionali statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 Altri parametri e norme interposte legge 23/12/1994 n. 724 art. 34 legge 23/12/1994 n. 724 art. 36 legge 26/11/1981 n. 690 art. 2 legge 26/11/1981 n. 690 art. 3 legge 26/11/1981 n. 690 art. 4 legge 26/11/1981 n. 690 art. 5 legge 26/11/1981 n. 690 art. 6 legge 26/11/1981 n. 690 art. 7
Massima n.4	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Ricorso della Regione siciliana - Limitazione dei costi nel settore sanitario – Susseguente diminuzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, già rideterminato dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 - Difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni - Inammissibilità della questione. Testo Viene dichiarato inammissibile, per difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre del 2012, n. 228 - che prevede la riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento - impugnata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, dello statuto regionale. La semplice evocazione di parametri statutari relativi alla potestà legislativa regionale ed alle funzioni amministrative nelle materie di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria, nonché del principio di leale collaborazione, non perviene al limite minimo di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.



	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 co. 132 Parametri costituzionali statuto regione Sicilia art. 17 lett. b) statuto regione Sicilia art. 17 lett. c) statuto regione Sicilia art. 20 .
--	---

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

